

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 26 aprile 2023

Circolare n. 05/2023**Dichiarazione del Sostituto d’Imposta Mod. 770/2023 - Redditi 2022**

Gentile Cliente,

al fine di provvedere alla corretta compilazione della dichiarazione **Mod. 770/2023** ed alla conseguente trasmissione all’Agenzia delle Entrate, Vi preghiamo di farci pervenire **entro il 20 maggio p.v.**, con le modalità che riterrete più idonee (e-mail, fax, ecc.) la documentazione necessaria.

Come di consueto, con riferimento alla dichiarazione annuale in oggetto, riteniamo opportuno riepilogare alcuni concetti base ed alcune precisazioni, potenzialmente utili per meglio comprendere il contenuto dell’adempimento.

Dopo l’alleggerimento e la semplificazione introdotti negli scorsi anni conseguenti all’invio delle Certificazioni Uniche e all’adozione del modello unificato, anche quest’anno la dichiarazione dei sostituti d’imposta risulta così composta:

- **CERTIFICAZIONE UNICA:** utilizzata per comunicare, entro il 16 marzo in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno di riferimento nonché gli altri dati contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e dati relativi all’assistenza fiscale. Le Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 2022 sono già state trasmesse entro il 16 marzo 2023.
- **MOD. 770 in formato unificato:** da compilare in base alle specifiche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27 gennaio 2023.

La dichiarazione dovrà essere utilizzata per comunicare i dati relativi:

- ai versamenti effettuati dal sostituto d’imposta,
- alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria,
- alle compensazioni operate,
- ai crediti d’imposta utilizzati,
- alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

Il Mod. 770 contiene anche il **quadro DI** che deve essere compilato indicando i crediti spettanti ai sostituti d’imposta che, nel 2022, hanno presentato una o più **dichiarazioni integrative** oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa.

Di conseguenza, l'obbligo di dichiarazione in capo ai sostituti d'imposta si adempie mediante l'invio telematico:

- entro il 16 marzo delle **Certificazioni Uniche** contenenti i dati fiscali, previdenziali e assicurativi relativi ai redditi da lavoro dipendente/assimilati e da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- entro il 31 ottobre del **Mod.770** (unificato) contenente i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati, all'utilizzo dei crediti, alle somme liquidate a seguito di pignoramento e i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, sui proventi da partecipazione, sui redditi di capitale, ecc..

Pur con le modifiche apportate alla struttura della dichiarazione Mod. 770 sopra evidenziate, risulta ancora possibile l'invio separato della dichiarazione. In particolare:

- 1) invio unico da parte di un solo soggetto dei dati riferiti ai diversi redditi gestiti (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale);
- 2) suddivisione della dichiarazione in più flussi:
 - un invio contenente i quadri relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente;
 - un invio contenente i quadri relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
 - un ulteriore flusso contenente i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

I quadri relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e quelli sui redditi da lavoro autonomo possono essere trasmessi anche con lo stesso flusso, inviando separatamente solo i dati riferiti ai redditi di capitale.

Condizione essenziale per poter suddividere la dichiarazione è che siano state trasmesse sia CU di lavoro dipendente e assimilati, sia CU di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Premesso quanto sopra, per poter operare correttamente è necessario che la Vostra azienda, sentito anche il Commercialista, comunichi a questo Studio come è composta la dichiarazione del sostituto d'imposta riferita all'anno 2022 e quali sono le modalità che intende adottare per la relativa trasmissione telematica.

Consegna della documentazione

Al fine di consentire una corretta compilazione della dichiarazione in argomento, si invitano le aziende ad inviare presso il nostro Studio la seguente documentazione:

- a) con riferimento alle **ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente/assimilato** corrisposti entro il 12 gennaio 2023 e all'assistenza fiscale:
 - quietanze dei mod. F24 versati nel 2022 e fino al 16 febbraio 2023;

N.B. Le aziende che hanno beneficiato nel 2020 **della sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria**, devono inviare allo Studio anche le quietanze dei mod. F24 per i versamenti delle rate effettuati nel 2022.

b) con riferimento alle **ritenute operate su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** corrisposti entro il 12 gennaio 2023:

b.1) clienti che hanno dato mandato allo Studio per la predisposizione e l'invio all'Agenzia delle Entrate entro il 16/03/2023 delle CU dei lavoratori autonomi, agenti/rappresentanti, percipienti di redditi diversi e **che intendono dare mandato allo scrivente Studio per la compilazione e la presentazione telematica del mod. 770/2023 relativo a tale tipologia di redditi:**

- quietanze dei mod. F24 versati nel 2022 e fino al 16 febbraio 2023;

b.2) clienti che hanno provveduto autonomamente o tramite un altro intermediario alla predisposizione e all'invio all'Agenzia delle Entrate entro il 16/03/2023 delle CU dei lavoratori autonomi, agenti/rappresentanti, percipienti di redditi diversi e **che intendono dare mandato allo scrivente Studio per la compilazione e la presentazione telematica del mod. 770/2023 relativo a tale tipologia di redditi:**

- copia cartacea o in formato .pdf delle CU già trasmesse all'Agenzia delle Entrate (da cui rilevare gli importi delle ritenute fiscali ai fini della necessaria quadratura dei versamenti),
- quietanze dei mod. F24 versati nel 2022 e fino al 16 febbraio 2023.

c) clienti che, con riferimento alle **ritenute operate sui dividendi, sui proventi da partecipazione, sui redditi di capitale, ecc.** corrisposti entro il 12 gennaio 2023, **intendono dare mandato allo scrivente Studio per la compilazione e la presentazione telematica del mod. 770/2023 anche per tali tipologie di redditi:**

- copia cartacea o in formato .pdf delle certificazioni rilasciate ai percipienti e bozza dei relativi quadri del mod. 770/2023 già compilata;
- quietanze dei mod. F24 versati nel 2022 e fino al 16 febbraio 2023.

Chiediamo che tutta la documentazione per la compilazione della dichiarazione in argomento ci venga trasmessa entro e non oltre il giorno 20/05/2023. In caso di mancato rispetto del predetto termine, lo Studio non potrà effettuare e garantire la compilazione e l'invio della dichiarazione relativamente alla parte riferita al lavoro autonomo e ai redditi di capitale.

Si chiede inoltre la restituzione entro la stessa data dell'allegato A) alla presente, in cui vorrete cortesemente comunicarci:

- le tipologie di ritenute da riportare nella dichiarazione (che, ricordiamo, è unica);
- se Vi avvarrete della possibilità di inviare separatamente la parte relativa alle ritenute di lavoro autonomo e/o di capitale;
- l'indicazione univoca affinché l'eventuale invito da parte dell'Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti in merito al Mod.770 sia inviato direttamente al Vostro domicilio fiscale

(normalmente coincidente con la sede legale della Ditta o della società). Ricordiamo a tale riguardo che il cosiddetto “avviso bonario” emesso dall’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti o indicare eventuali anomalie viene spedito al contribuente in formato cartaceo, ed il termine per replicare alle risposte dell’Amministrazione è di 30 giorni dalla data di avvenuta ricezione del documento. Di conseguenza, sarà cura di ogni sostituto di imposta fare avere l’avviso bonario allo Studio tempestivamente, nei tempi utili per la lavorazione della pratica;

- con riferimento alle sole società di capitali, se esiste organo di controllo e, in caso positivo, la qualifica del soggetto che effettua il controllo contabile e il relativo codice fiscale.



Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

HARVARD S.r.l.